



DELIBERA N. 88 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di ██████████ prot n. ██████████ del ██████████ di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la sottoscrizione del Patto di Servizio

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 10/03/2020;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la Sig.ra [REDACTED] presentava istanza di indennità NASpI all'INPS in data 18/11/2019. Il CpI di [REDACTED] convoca la ricorrente con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] – inviata a mezzo raccomandata A/R – per il giorno 17/02/2020 ai fini della stipula del Patto di Servizio Personalizzato. La ricorrente non si presenta all'incontro fissato. La raccomandata, in consegna dal giorno 11/02/2020, non viene ritirata dalla ricorrente e passa allo “sportello inesitate” dell'Ufficio Postale di [REDACTED] il 19/02/2020. L'avviso di giacenza, depositato nella stessa data, riportava la possibilità di ritirare la raccomandata presso l'Ufficio Postale a partire dal 21/02/2020 per 30 gg. successivi. La raccomandata viene ritirata il 27/02/2020 da soggetto “delegato” dalla Sig.ra [REDACTED]. Il CpI, con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] inviata a mezzo raccomandata A/R, notifica il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, della ricorrente all'appuntamento del 17/02/2020. Anche tale raccomandata viene ritirata il 27/02/2020 da soggetto “delegato”.

La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di aver ricevuto l'avviso di giacenza da parte di Poste Italiane della raccomandata A/R con la nota di convocazione, il 19/02/2020, due giorni dopo rispetto la data fissata per l'incontro. La Sig.ra [REDACTED] rappresenta che l'assenza alla convocazione del 17/02/2020 non è, pertanto, dipesa da lei.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia la nota esplicativa prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], allegando alla stessa documentazione relativa a: nota di convocazione, prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] per il giorno 17/02/2020; listato Poste Italiane “Esito spedizione” raccomandata A/R nota di convocazione; cartolina “Avviso di ricevimento” raccomandata A/R nota di convocazione, firmata per ricezione da delegato dalla Sig.ra [REDACTED] in data 27/02/2020; provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con relativa raccomandata A/R, esito spedizione e cartolina “Avviso di ricevimento” firmata per ricezione da soggetto delegato dalla Sig.ra [REDACTED] sempre in data 27/02/2020. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che, in base a quanto risulta dall'avviso di ricevimento, la raccomandata relativa alla nota di convocazione è stata consegnata in data 27/02/2020. Il CpI puntualizza come, visualizzando i dettagli dell'”Esito spedizione”, è possibile verificare che la raccomandata fosse “in consegna” dal giorno 11/02/2020, sia transitata allo “sportello inesitate” il 19/02/2020 e sia stata ritirata il giorno 27/02/2020.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il CpI di [REDACTED] ha fissato la data di convocazione per l'appuntamento del 17/02/2020 senza tener conto dei tempi di spedizione e del termine di giacenza della raccomandata A/R e, quindi, senza congruo anticipo; ponendo, nei fatti, la ricorrente nella condizione di non poter partecipare al colloquio fissato.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis